

ALLEGATO B)

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
UFFICI, DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE
ANNESSE AL TERMOVALORIZZATORE DI
VALMADRERA, ALL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI ANNONE DI BRIANZA E
ALLA SEDE OPERATIVA DI CALOLZIOCORTE**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG 97002134FF - N. GARA 8987130



SILEA Spa

Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | info@sileaspa.it | www.sileaspa.it
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro | Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

Oggetto dell'appalto è il servizio di pulizia di:

- tutte le aree situate all'interno e all'esterno della palazzina uffici di Valmadrera (LC);
- uffici, servizi igienici, spogliatoi, superfici interne, macchinari, tubazioni, aree esterne e locali annessi all'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC) e all'impianto di compostaggio sito in Annone di Brianza (LC);
- uffici, locali mensa, servizi igienici e spogliatoi della sede operativa di Silea S.p.A. sita in Calolziocorte (LC).

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio dovrà comprendere la pulizia ed il lavaggio accurato dei seguenti locali:

1) Sede di Valmadrera (LC)

Le operazioni a frequenza giornaliera o "6 v/s" si dovranno effettuare su sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, secondo quanto dettagliato nell'Allegato 1, *Tabella D.1 – Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente*, punto 1.1) *Sito di Valmadrera – palazzina uffici* conformemente a quanto stabilito nel "programma di servizio" da concordare prima dell'avvio del contratto.

1.1) Pulizie civili

a. Uffici

Il servizio di pulizia degli uffici comprende le operazioni e la relativa frequenza come indicato nell'Allegato 1, *Tabella D.1 – Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente*, punto 1.1) *Sito di Valmadrera – palazzina uffici*.

- ##### b. Locali di servizio annessi al termovalorizzatore: sala controllo, sala gruista, scale, atri, corridoi, mense, spogliatoi, ufficio del responsabile di esercizio, ufficio del responsabile manutenzione, saletta riunioni, servizi igienici, magazzino, archivio ed uffici annessi, ufficio e servizio igienico del personale ROT, locale autorimessa adiacente all'ingresso degli uffici, ufficio e servizio igienico del centro di raccolta.

Il servizio di pulizia dei locali di servizio annessi al termovalorizzatore comprende le operazioni e la relativa frequenza come indicato nell'Allegato 1, *Tabella D.1 – Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente*, punto 1.2) *Sito di Valmadrera – locali di servizio annessi al termovalorizzatore*.

1.2) Pulizie area impianto

Il servizio di pulizia dell'area impianto comprende le operazioni e la relativa frequenza come indicato nell'Allegato 1, *Tabella D.1 – Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente*, punto 1.3) *Sito di Valmadrera – Impianti e locali annessi*.

Il servizio relativo al fabbricato dei forni e al fabbricato centrale elettrica comprende altresì la pulizia ed il lavaggio accurato dei piani, pianerottoli e pavimenti dopo ogni intervento di riparazione o di manutenzione effettuato sugli impianti, compreso il recupero

l'accatastamento di ogni materiale rinvenuto sul posto, in luogo indicato dal Responsabile Esercizio dell'impianto o dal Responsabile della manutenzione.

2) Sede di Annone di Brianza (LC)

Il servizio di pulizia degli uffici e locali annessi, servizi igienici e spogliatoi del sito di Annone di Brianza comprende le operazioni e la relativa frequenza come indicato nell'Allegato 1, *Tabella D.1 – Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente*, punto 1.4) *Sito di Annone di Brianza*.

3) Sede di Calolziocorte (LC)

Il servizio di pulizia degli uffici e locali annessi, servizi igienici e spogliatoi del sito di Calolziocorte comprende le operazioni e la relativa frequenza come indicato nell'Allegato 1, *Tabella D.1 – Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente*, punto 1.5) *Sito di Calolziocorte*.

4) In tutte le sedi suddette: disinfezione degli ambienti e piano di prevenzione rischio legionella

Il servizio di pulizia dei siti sopra descritti comprende le operazioni e la relativa frequenza come indicato nell'Allegato 1, *Tabella D.1 – Frequenze dei servizi per tipologia di ambiente*, punti 1.6) e 1.7).

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Quanto riportato nell'Allegato 1, tabelle A e B (aree e superfici) costituisce un'informazione che deve essere intesa come una "stima di massima" atta a fornire un quadro conoscitivo d'insieme.

Pertanto, al fine di un'esecuzione a perfetta regola d'arte, l'Appaltatore dovrà verificare quanto riportato negli allegati con l'esecuzione di sopralluogo in sito: con tali informazioni l'Appaltatore dà atto di possedere tutte le informazioni necessarie e nessuna pretesa potrà essere avanzata a Silea S.p.A.

È da intendersi parte integrante del presente capitolato anche il servizio di ripristino e/o reintegro dei materiali di consumo (sapone, carta igienica, carta asciuga mani ecc...) dei locali adibiti a servizi igienici e spogliatoi che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Resterà a totale carico dell'Appaltatore l'approvvigionamento di quanto dovesse servire, quali mezzi e beni di consumo, per espletare i servizi del presente capitolato a perfetta regola d'arte (detergenti, panni, scope ecc...).

Si renderà obbligatoria, una volta aggiudicato l'appalto in oggetto, una riunione di coordinamento iniziale nella quale Silea S.p.A., in contraddittorio con l'Appaltatore, definirà in maniera più dettagliata i servizi oggetto del presente capitolato, nonché il programma operativo delle attività (programma di servizio).

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

L'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato dovrà avvenire secondo principi di cautela, buon senso e buona condotta usando sempre la diligenza del "buon padre di famiglia".

Per ogni eventuale danno occorso a mezzi, beni e strutture di proprietà della Stazione Appaltante imputabile al personale dell'Appaltatore, Silea S.p.A. provvederà a richiederne il risarcimento.

Pagina

SILEA Spa



Gli interventi oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti impiegando attrezzature e dispositivi di protezione individuali adatti allo scopo, di cui il personale della ditta Appaltatrice deve essere dotato e del cui mantenimento si dovrà prendere cura l'Appaltatore stesso in modo da assicurare l'esecuzione degli interventi a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche ed in materia di salute e sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Per le pulizie di oggetti o parti che richiedano l'ausilio di scale, trabattelli, ponteggi o qualsivoglia altro dispositivo per portare l'operatore alla quota di lavoro (es: pulizia di infissi, tubazioni od altro in punti alti) questi dovranno essere forniti a totale carico e competenza dall'Appaltatore, regolarmente certificati e periodicamente verificati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii da aziende preposte e certificate. Il loro utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza e secondo principi di buona condotta.

Le operazioni di lavaggio dovranno essere eseguite in modo accurato e a regola d'arte, così da asportare qualsiasi deposito di polvere e/o sporcizia utilizzando prodotti idonei allo scopo, forniti dall'Appaltatore, e i punti di erogazione dell'acqua esistenti presso la Stazione Appaltante sia in parti chiuse che in aree esterne.

Silea S.p.A. si riserva di effettuare, in corso di esecuzione del contratto, verifiche e controlli senza preavviso per l'accertamento del regolare espletamento delle attività oggetto del presente capitolato e della relativa documentazione periodica inerente. Qualora si dovessero ravvisare difformità, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato o nel caso in cui l'espletamento delle attività dovesse risultare non perfettamente eseguito Silea S.p.A. opererà secondo quanto previsto dall'**art 25 (penalità)**: in questi casi Silea S.p.A. potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'Appaltatore.

Pulizie impianto

Per quanto attiene alla pulizia dell'impianto il personale impiegato dovrà essere in possesso di idonei attestati di formazione:

- conduzione del carrello elevatore semovente di tipo industriale (ai sensi dell'accordo stato regioni del 22/02/2012);
- lavori in quota;
- utilizzo dei DPI anticaduta (imbragature e accessori).

Dovrà essere inoltre garantito il mantenimento degli attestati mediante aggiornamenti periodici come previsti dalle normative vigenti.

Andranno rispettati i seguenti dettagli operativi:

- nella pulizia e nel lavaggio del pavimento nelle zone dei filtri a maniche e torri di lavaggio fumi, si dovrà porre la massima attenzione per evitare che polvere ed acqua entrino nella canalina di passaggio dei cavi elettrici delle varie utenze;
- il piano delle tramogge di carico dei rifiuti dovrà essere totalmente sgomberato da qualsiasi oggetto o rifiuto ingombrante, ivi depositato, prima di procedere alla pulizia ed al lavaggio;
- il pavimento nella cantina dei forni e l'area adiacente i nastri trasportatori, prima della pulizia del lavaggio, dovranno essere totalmente sgomberi da qualsiasi oggetto o rottame derivato

Pagina

SILEA Spa

Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | info@sileaspa.it | www.sileaspa.it
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro | Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135



manutenzione e dalla pulizia dei nastri stessi; inoltre, il cassonetto posto a raccolta del materiale di risulta dello sgrigliatore automatico dovrà essere sistematicamente svuotato ogni qualvolta sarà necessario.

Ogni mattina, all'inizio del turno di lavoro, il personale dell'Appaltatore dovrà recarsi dal Responsabile dell'Impianto e/o dal Responsabile della conduzione per condividere eventuali variazioni al programma di lavoro preventivamente concordato ed essere edotto circa situazioni pericolose e/o a potenziale rischio per la salute e/o la sicurezza del lavoratore stesso.

Al personale incaricato della pulizia dell'impianto potranno essere richiesti da parte della Direzione Tecnica, ove necessario, operazioni di piccola manutenzione che non richiedono l'utilizzo di professionalità specializzate o di attrezzature complesse (quali, a solo titolo esemplificativo: la sostituzione delle maniche dei filtri; il trasporto di attrezzature e materiali).

ART. 5 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio obbligatorio e non potrà essere sospeso od abbandonato.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, Silea S.p.A. potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'Appaltatore.

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

6.1 Durata

La durata dell'appalto è di due anni (24 mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

6.2 Opzioni e Rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno (12 mesi), a titolo di ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e per un periodo massimo di 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto in oggetto ammonta, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, ad € 411.840,00 di cui:

- € 401.440,00, pari a n. 10.036 ore/anno, per servizio di pulizia delle aree oggetto d'appalto;
- € 10.400,00, pari a n. 260 ore/anno, per servizi aggiuntivi a chiamata, come meglio specificato all'art. 9 del presente capitolato.

Con tale corrispettivo, soggetto a ribasso ed al netto degli oneri della sicurezza che ammontano ad € 12.350,00 e dell'IVA, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiornati a luglio 2022, in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel capitolato speciale d'appalto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi e della proroga tecnica di 180 giorni, è pari ad € 742.332,50, *comprensivo di oneri della sicurezza*, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 8 - INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Saranno da considerarsi, qualora non compresi nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, di carattere straordinario gli interventi, esclusi da quelli descritti negli allegati sopra citati, come prestazioni da fornirsi nelle seguenti occasioni:

- open day e altri eventi (assemblee soci, corsi...);
- pulizie straordinarie in orari diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

Tutti gli interventi di carattere straordinario dovranno essere concordati preventivamente con l'ufficio competente dell'Appaltatore che predisporrà apposito ordine di intervento, nel quale verranno specificati i locali e/o le aree di intervento (pulizia) e il monte ore previsto.

Gli interventi di carattere straordinario verranno retribuiti sulla base di un corrispettivo orario, pari a euro 20,00 nei giorni feriali e a euro 25,00 nei giorni festivi (tale importo sarà soggetto alla variazione percentuale prevista con l'offerta in sede di gara).

ART. 9 - SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO ED INTERVENTI E PRESTAZIONI MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

Il monte ore minimo da assicurare non potrà essere inferiore a:

- a) Sede di Valmadrera:
 - Pulizie civili uffici e locali di servizio annessi al termovalorizzatore: n. 4784 ore/anno
 - Pulizie area impianto: n. 4420 ore/anno
- b) Sede di Annone di Brianza:
 - Pulizie sede di Annone di Brianza n. 780 ore/anno
- c) Sede di Calolziocorte:
 - Pulizie sede di Calolziocorte n. 312 ore/anno

per un totale di n. 10.036 ore/anno.

A ciò si aggiungono n. 260 ore/anno per servizi aggiuntivi a chiamata e su programmazione che Silea si riserva di richiedere (es. pulizia aree esterne da eventuali rifiuti trasportati dal vento).

Pagina

SILEA Spa

Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | info@sileaspa.it | www.sileaspa.it
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro | Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135



provenienti dalla zona di conferimento; sanificazione ambientale mediante saturazione volumetrica delle aree di lavoro e la micro-nebulizzazione degli ambienti che possa essere eseguita da imprese iscritte nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di sanificazione ai sensi dell'art. 1 lett. e) D.M. 274/1997).

Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla ditta concorrente nell'offerta qualitativa con indicazione del monte ore giornaliero, settimanale e mensile previsto, formeranno parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto obbligando l'Appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.

ART. 10 - PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO

L'Appaltatore è tenuto a garantire ed assicurare l'espletamento quotidiano del servizio senza interruzione alcuna, secondo le modalità e con le cadenze indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

Pertanto, non è contemplata l'occorrenza di giorni di mancato servizio e nemmeno il recupero di attività non espletate per qualsivoglia causa imputabile all'Appaltatore o ai suoi dipendenti.

Si fa presente che i siti oggetto dell'appalto potrebbero non essere raggiungibili con l'ausilio di mezzi pubblici (bus, treni ecc..) nei giorni e negli orari previsti da contratto, in particolare per il sito di Annone di Brianza (attualmente non raggiungibile con mezzi pubblici).

I lavoratori assenti per motivi di malattia, ferie o qualsiasi altra esigenza, dovranno essere sostituiti dall'Appaltatore, che potrà utilizzare anche personale non facente parte della squadra prevista per gli interventi di pulizia ordinaria.

La sostituzione dovrà essere sempre previamente notificata alla Stazione Appaltante.

In caso di sostituzioni non previste o non prevedibili, l'Appaltatore informerà tempestivamente la Stazione Appaltante, contattando il Direttore dell'esecuzione del contratto, o i suoi delegati come indicati nel programma di servizio.

In caso di sostituzioni per ferie o permanenti, l'Appaltatore informerà la Stazione Appaltante con almeno sette (7) giorni di preavviso.

Se il personale indicato per le sostituzioni non è già impiegato dall'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi oggetto della sostituzione, dovrà svolgere un periodo di affiancamento al personale già impiegato di durata pari ad almeno sei (6) giorni lavorativi, salvo comunque il possesso di tutte le certificazioni obbligatorie previste per ciascuna tipologia di servizio.

Le sostituzioni saranno effettuate a cura dell'Appaltatore senza mai pregiudicare il programma di pulizia giornaliero.

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato da un numero di lavoratori:

- minimo 4 per le pulizie civili (uffici e locali annessi al termovalorizzatore), sede di Valmadrera;
- minimo 2 per le pulizie area impianto, sede di Valmadrera;
- minimo 1 addetto alle pulizie della sede di Annone di Brianza, individuato tra i sei addetti di cui sopra;

- minimo 1 addetto alle pulizie della sede di Calolziocorte, individuato tra i sei addetti di cui sopra.

ovvero da un maggior numero di dipendenti, che l'impresa Appaltatrice ritiene opportuno impiegare per l'espletamento del servizio in funzione delle esigenze specifiche derivanti dal programma concordato.

Sarà onere e dovere dell'Appaltatore valutare accuratamente tale numero per garantire l'espletamento a regola d'arte dei servizi facenti parte del presente capitolato.

L'Appaltatore si impegna a fornire alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio l'elenco nominativo del personale specificando qualifica e numero di ore giornalieri di ciascuno.

L'elenco dovrà comprendere anche il personale eventualmente già previsto per le sostituzioni.

ART. 11 - PERIODO, ORARIO E MODALITA' DEL SERVIZIO

Ogni singolo dipendente dell'Impresa Appaltatrice dovrà utilizzare il rilevatore presenze elettronico di Silea S.p.A. La regolare esecuzione verrà certificata dal responsabile dell'Ufficio competente, che effettuerà periodicamente una o più verifiche a campione.

L'Appaltatore dovrà fornire mensilmente un prospetto riepilogativo degli interventi effettuati.

L'orario di pulizia deve essere compatibile con quello degli uffici, degli impianti e della sede operativa e deve rientrare entro la seguente fascia oraria, se non diversamente ed espressamente autorizzato da Silea S.p.A.:

Unità di Valmadrera

1) UFFICI e LOCALI DI SERVIZIO ANNESSI AL TERMOVALORIZZATORE

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 05.30 alle ore 08.30
- il sabato: dalle ore 05.30 alle ore 13.30.

2) AREA IMPIANTO

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
- il sabato: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (solo 1 operatore).

Unità di Annone di Brianza

dal lunedì al venerdì: dalle ore 19.00 alle ore 21.00 o, in alternativa, dalle ore 05.00 alle ore 7.00.

Unità di Calolziocorte

il lunedì, il mercoledì ed il venerdì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

È fatto divieto al personale dell'Appaltatore espletare i servizi del presente capitolato con variazioni di orario assunti di propria iniziativa che non siano state preventivamente autorizzate da Silea S.p.

ART. 12 - ORGANICO

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti e verso il personale Silea addetto al controllo del servizio.

Il personale addetto alle pulizie dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento. Le spese delle tessere fanno parte degli oneri a carico della Impresa Appaltatrice.

Ove un dipendente dell'Impresa Appaltatrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente da Silea S.p.A., irrispettoso verso gli utenti, oppure nel caso in cui le modalità di esecuzione e/o la qualità delle prestazioni non siano conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in base al presente capitolato e agli altri documenti di gara, l'Appaltatore dovrà attivarsi per la sostituzione del dipendente stesso, previa richiesta scritta da parte di Silea.

Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e ciò sia per evitare infortuni sul lavoro, sia danni alle attrezzature e arredi della società.

ART. 13 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.

L'impresa Appaltatrice emetterà fatture mensili munite del prospetto riepilogativo degli interventi effettuati nel mese.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni fine mese, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea S.p.A. correlate ai vincoli di legge.

Ai sensi dell'art.30, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento: le ritenute possono essere svincolate con cadenza annuale, a seguito di un certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

– i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

Pagina

SILEA Spa

Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | info@sileaspa.it | www.sileaspa.it
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro | Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135



– i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

– i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, inoltre, provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea S.p.A. ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 15 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire in proprio i servizi compresi nell’oggetto del presente appalto.

E’ vietata la cessione del contratto.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore assume, durante l’orario di svolgimento del suo incarico, la piena ed intera responsabilità dello smarrimento, sottrazione totale o parziale delle pratiche e di materiali giacenti nei singoli locali.

E’ altresì tenuto ad osservare e fare osservare ai suoi dipendenti la massima riservatezza circa le cognizioni da essi casualmente apprese dall’esercizio delle relative mansioni.

Qualunque danno causato dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’espletamento del servizio dovrà essere immediatamente risarcito.

ART. 18 - PERIODO DI PROVA

L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di due mesi. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse a quanto richiesto dal presente capitolato, Silea S.p.A., previa contestazione, avrà la facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l’offerta sia rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese.

ART. 19 - SUPERVISORE DELL'IMPRESA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo e i contatti del supervisore del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità secondo quanto indicato nella relazione tecnica.

Il supervisore dell'impresa è tenuto a partecipare obbligatoriamente ad una riunione mensile (giorni e orari verranno concordati di volta in volta). Il tempo impiegato per espletare tale riunione sarà escluso dal conteggio orario delle pulizie e resterà a carico dell'Appaltatore.

In tale sede si analizzerà l'andamento dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato facendo particolare attenzione ad aspetti circa le modalità e la qualità d'esecuzione.

Silea S.p.A., accompagnata dal supervisore dell'Impresa, potrà eseguire, in tale occorrenza, un sopralluogo in campo e potrà altresì discutere di evidenze in contrasto con quanto prescritto nel presente capitolato.

ART. 20 - ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Si dà atto che Silea S.p.A. non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'impresa Appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è altresì obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 22 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella Tabella "E" allegata al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 23 - DANNI A PERSONE O COSE

Silea S.p.A. non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico di Silea S.p.A.

L'Impresa Appaltatrice è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto di Silea S.p.A. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o imperizie nell'esecuzione della prestazione.

ART. 24 - ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore di esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

A tale scopo il D.E.C. comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.

Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il D.E.C. procederà autonomamente con la presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

ART. 25 - INFORTUNI, DANNI E PENALITA'

L'Appaltatore risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Pulizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque causati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte di Silea S.p.A.

In caso di inadempienza nell'effettuazione del servizio Silea S.p.A. opererà nei seguenti termini:

1. Nel caso di mancata effettuazione parziale delle pulizie, ritardo nell'inizio del servizio ovvero nel caso di una non regolare esecuzione delle stesse o della mancata rilevazione dell'orario delle presenze per gli interventi delle pulizie e/o consegna dei prospetti riepilogativi di cui all'art.11, si applicherà una penale pari a Euro 200,00;
2. Nel caso di mancato raggiungimento del monte ore annuale previsto al precedente art. 9, si applicherà una penale che andrà da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 5.000,00;
3. Qualora si verificano infrazioni gravi e ripetute, mancate esecuzioni delle pulizie, mancata rilevazione delle pulizie e/o consegna delle schede, si applicherà una penale che andrà da un minimo di Euro 2.500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00;
4. Nel caso di impossibilità a comunicare con l'Impresa Appaltatrice per un arco di tempo superiore alle 6 ore, si applicherà una penale di Euro 300,00;
5. Nel caso di inadempienza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., oltre a quanto riportato nel documento unico valutazione rischi da interferenze (es. mancato utilizzo DPI), si applicherà una penale che andrà da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.000,00;

6. In tutti gli altri casi non previsti dai precedenti punti o quando non vengano rispettate le offerte proposte in sede di gara si applicherà una penale che andrà da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.000,00.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora venga riscontrata dal competente Ufficio l'insorgere di uno dei casi di inadempimento sopra specificati, questo procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico dell'Impresa Appaltatrice, con l'invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di due giorni dalla data della notifica.

L'importo delle penali addebitate verrà decurtato dalle prime fatture utili emesse dalla Impresa Appaltatrice.

L'applicazione delle penali non pregiudica la possibilità per Silea di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC, con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto;
- i) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

Pagina

SILEA Spa



- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) in caso di ripetute inadempienze contrattuali, contestate dalla Stazione Appaltante.

3. Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

ART. 27 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

1) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

2) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 28 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, Silea S.p.A. provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione a Silea S.p.A. nonché a garantire un servizio di emergenza.

Pagina

ART. 29 - CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra la Società e l'Appaltatore nell'esecuzione del servizio saranno devolute al Tribunale di Lecco.

ART. 30 - COOPERAZIONE

Il personale dipendente dall'Appaltatore provvederà a segnalare al competente Ufficio di Silea S.p.A. quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

ART. 31 - ATTREZZI, MATERIALI E PRODOTTI

Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia (scope, lucidatrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzole, scale, stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio) sono a totale carico dell'impresa Appaltatrice, la quale si impegna ad usare attrezzi e materiali di primissima qualità.

I materiali devono essere idonei ed adeguati agli interventi da effettuare in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti. Le apparecchiature tecniche impiegate non dovranno essere rumorose né sproporzionale ai lavori per cui saranno destinate e devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia di sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente; a tal riguardo, l'impresa Appaltatrice dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che le attrezzature ed i mezzi utilizzati rispettino la normativa comunitaria e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione preventiva e programmata presso Officine specializzate.

Tutti le macchine e gli attrezzi utilizzati devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'UE; inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

L'Appaltatore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Per il lavaggio della superficie totale delle vetrate esterne dovranno essere utilizzate apparecchiature adatte e dovranno essere manovrate da personale specializzato e competente. Si precisa che tali mezzi ed apparecchiature (che dovranno essere forniti a proprie spese dall'Appaltatore), dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza, comprese le autorizzazioni e permessi ed i pareri richiesti agli organi competenti in materia.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Pagina

SILEA Spa



ART. 32 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovrà impiegare nelle pulizie detergenti e cere di prima qualità. È fatto assoluto divieto dell'uso di soluzioni calde e detergenti che contengono aggressivi chimici che possano danneggiare o corrodere superfici di qualsiasi tipo o corrodere piastrelle, scarichi, rubinetterie.

La pulizia dei locali igienici e dei rivestimenti dei sanitari deve essere svolta quotidianamente con prodotti disinfettanti, derattizzanti idonei alla distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. In nessun caso è concesso l'uso di acidi o sostanze alcaline in polvere o contenenti coloranti, nonché l'impiego frequenti di abrasivi forti che possano danneggiare il mobilio, la tappezzeria, le tende ed i tappeti. È vietato l'utilizzo di saponi, solventi ed oli, alcali forti e soluzioni calde onde evitare per i pavimenti vinilici rigonfiamenti, corrosioni ed altri inconvenienti.

Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere pulite con prodotti idonei. In particolare si dovrà procedere all'aspirazione ad aria compressa della polvere dalla tastiera, dal mouse e dal tappetino in modo da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le macchine.

Le apparecchiature informatiche dovranno essere pulite con panno antistatico e con prodotti non contenenti solventi né alcool per evitare il danneggiamento del video e dello schermo di protezione (in quest'ultimo caso la pulizia dovrà essere effettuata su ambedue i lati). I prodotti utilizzati dovranno avere caratteristiche disinfettanti al fine di eliminare l'accumulo di batteri e non dovranno lasciare schiuma né componenti tossiche a qualsiasi temperatura. È fatto assoluto divieto di impiegare prodotti abrasivi, corrosivi e liquidi spray non idonei direttamente sull'hardware.

Tutta l'attrezzatura e le apparecchiature utilizzate al termine di ogni servizio dovranno essere riposte in appositi locali pulite e asciutte. E' fatto divieto di lasciare attrezzatura (stracci, etc.) e apparecchiature sporche, bagnate e/o maleodoranti.

Per quanto concerne la disinfezione/sanificazione degli ambienti dovranno essere utilizzati prodotti a base di ipoclorito o alcol etilico.

ART. 33 - ONERI FISCALI

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive variazioni ed integrazioni.

ART. 34 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che possano venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro e comunque aventi rapporto con il servizio oggetto dell'appalto.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 50/2016.

ART. 35 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Pagina 15

SILEA Spa

Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | info@sileaspa.it | www.sileaspa.it
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro | Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135



L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a terzi, persone e cose, intendendosi come terzi anche Silea e il suo personale o aventi causa, in relazione al servizio svolto.

La ditta Appaltatrice dovrà produrre una polizza assicurativa ad hoc a copertura dei possibili danni fino a € 1.000.000,00 per sinistro con primaria compagnia assicurativa per danni a persone o cose causati dalla gestione e esercizio del servizio in questione.

La polizza deve contenere la previsione che, nel caso di subappalto è riconosciuta la qualifica di assicurato anche alle imprese subappaltatrici e che la qualifica di terzo si intende attribuita a Silea S.p.A.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art.1917 secondo comma del codice civile, di versare direttamente l'indennità a Silea, se la stessa è la danneggiata, ovvero ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una **garanzia fideiussoria**.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea S.p.A. come Committente circa la regolarità del servizio.

Silea S.p.A. emetterà formula liberatoria solo allo scadere del periodo di garanzia.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto non presenti il deposito cauzionale o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea S.p.A. per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea S.p.A., a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

L'Appaltatore non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni.

ART. 36 - NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I servizi appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, tutte le norme di cui sopra.

Pagina 16

quest'ottica, tutto il personale impiegato sugli impianti dovrà essere dotato degli opportuni DPI nonché dell'attrezzatura prevista dalle norme di sicurezza, il cui costo è a totale carico dell'Appaltatore.

Silea S.p.A. è una azienda certificata ai sensi delle norme ISO 9001 (qualità), ISO 14001 – EMAS (ambiente) e OHSAS18001 (sicurezza sul lavoro), l'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, le ulteriori disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e norme ambientali impartite da Silea S.p.A.

L'impresa Appaltatrice dovrà operare in impianti industriali di processo e potrà svolgere le attività assegnate in condizioni ordinarie (linee di processo in funzione) e straordinarie (linee di processo in fermata programmata) con presenza contemporanea di personale del Committente e di altri Appaltatori.

Per le attività di manutenzione in condizioni ordinarie e in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Silea predisporrà il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) che verrà allegato al contratto.

Per la gestione della documentazione relativa alla sicurezza è stato attivato un portale online dedicato, per il quale saranno trasmesse le credenziali di accesso e le istruzioni necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta, inerente l'azienda Appaltatrice e i relativi lavoratori. La documentazione caricata andrà periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge, all'avvicinarsi della scadenza verranno inviate apposite e-mail di promemoria. L'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente la documentazione richiesta, in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi a qualsiasi titolo (anche sub-contratti o sub-affidamenti), dovrà provvedere a consegnare a Silea S.p.A. la documentazione inerente la sicurezza anche per le altre imprese coinvolte con le modalità sopra indicate e il DUVRI dovrà essere condiviso con le altre imprese esecutrici.

Si precisa che, in caso di intervenute variazioni delle condizioni operative, si dovranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze, previo incontro di coordinamento.

Le attività in impianto saranno gestite con l'emissione di un permesso di lavoro da parte di Silea S.p.A., che, in qualità di committente, provvederà a consegnare l'elemento di impianto o l'area di impianto tramite proprio preposto al preposto dell'impresa Appaltatrice, dopo aver eseguito tutte le manovre e le attività per la messa in sicurezza indicando, nel contempo, le prescrizioni a cui l'impresa dovrà attenersi.

Inoltre per le attività svolte in condizioni straordinarie (fermate programmate linee) Silea S.p.A. ha deciso di gestirle come **"Cantieri Temporanei o Mobili"** ai sensi del **TITOLO IV del D. Lgs. 81/2008**: verranno nominati quindi un Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'art. 100 del predetto decreto (PSC).

Nell'occasione l'Appaltatore sarà chiamato a redigere un proprio **Piano Operativo di Sicurezza** relativo agli interventi che dovrà svolgere, durante le fermate, e questo piano dovrà configurarsi come piano complementare di dettaglio del **Piano di Sicurezza e Coordinamento** del Committente. La mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione dei lavori rappresenta violazione delle norme contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare a Silea S.p.A. la documentazione prevista per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi, entro i termini assegnati. Le attività di manutenzione in condizioni

straordinarie, oggetto dell'appalto, potranno avere inizio solo dopo che Silea S.p.A. e il Coordinatore della Sicurezza, abbiano verificato, ciascuno per quanto di propria competenza ed in contraddittorio con l'Appaltatore, la congruità di tutta la documentazione presentata.

Qualora la documentazione di cui sopra risulti incompleta o difforme, Silea S.p.A. assegnerà, mediante lettera raccomandata/PEC, un termine **perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della raccomandata/PEC medesima, trascorso il quale inutilmente avrà il diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali danni.

ART. 37 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea S.p.A. e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea S.p.A.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto. Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili dal sito www.sileaspa.it

ART. 38 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE

Silea S.p.A. ha ottenuto la certificazione di un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e ISO45001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività *critiche* dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

ART. 39 - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI).

Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa alla presente procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Con l'invio della documentazione l'operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In relazione al trattamento, l'appaltatore potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Silea SpA.

Pagina



SILEA Spa